



RIDUZIONE / SOSPENSIONE **ORARIO DI LAVORO** **INFORMAZIONI UTILI**

Avvicinandosi il termine per la richiesta di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro su base volontaria prevista dall'Accordo Sindacale del 29-11-2012, riteniamo utile fornire i seguenti chiarimenti a favore di quei colleghi che stanno ancora valutando se aderire o meno:

1. Il "Fondo di Sostegno al Reddito - Sezione Ordinaria" eroga assegni di importo pari a circa il 60% della retribuzione (nei limiti dei massimali indicati nella Circolare di Gruppo 741) in corrispondenza delle giornate/ore non lavorate.
2. I contributi INPS e i versamenti al TFR sono pagati "pieni".
3. I colleghi interessati possono chiedere ai propri "gestori" delle Risorse Umane un calcolo indicativo dell'assegno di cui beneficeranno.
4. le richieste vanno effettuate entro il 10 gennaio 2013 e possono riguardare gli anni 2013, 2014 e 2015. La conferma da parte dell'azienda verrà fatta anno per anno.
5. può essere effettuata una richiesta generica di sospensione indicando un numero X di giornate nel mese o nell'anno che saranno poi pianificate unitamente alle ferie (la domanda va fatta attraverso dicitura in calce all'allegato 6 della Circolare di Gruppo 741 del 3-12-2012).
6. I colleghi le cui domande di Esodo non sono state accolte possono fare richiesta di riduzione/sospensione.
7. se la domanda di sospensione e/o riduzione non viene accolta esattamente come da richiesta del dipendente la stessa decade, salvo riposizionamento nello stesso anno ma solo previo accordo fra azienda e dipendente.
8. la sospensione/riduzione non costituisce di per sé ragione per l'assegnazione ad una diversa unità organizzativa. Pertanto, di norma, il lavoratore continuerà a prestare la sua attività presso l'unità organizzativa di appartenenza al momento della presentazione della domanda.
9. durante le giornate di sospensione e/o riduzione dell'orario non è possibile effettuare prestazioni straordinarie, mentre ciò è possibile in tutte le altre giornate.
10. le domande saranno accolte dall'azienda tenendo conto delle esigenze organizzative.
11. a metà gennaio le parti firmatarie dell'Accordo Sindacale si riuniranno per una verifica delle richieste inoltrate.

PART TIME e MATERNITA'

I colleghi con contratto di lavoro a Part Time potranno usufruire volontariamente - rimanendo part time - sia della riduzione e sia della sospensione dell'orario. La riduzione dell'orario di lavoro giornaliero andrà in ulteriore diminuzione della prestazione già a Part Time.

Le colleghe in maternità obbligatoria possono far decorrere la riduzione/sospensione dal momento in cui è previsto il loro rientro al lavoro.

Bergamo, 28 Dicembre 2012

Dircredito–Fabi–Fiba/Cisl–Sinfub–Ugl–Uilca
GRUPPO UBI